



Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

Caserta

NEWS DALL'ORDINE

Prot. Corr./696/347

Informativa n. 35 del 24 marzo 2017

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

L'unione fa la forza, commercialisti in Assemblea

Si è svolta ieri a Roma, presso il centro congressi dell'Hotel Roma Life, la prima assemblea dei presidenti degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dell'era Miani. Sul palco, insieme al presidente nazionale di categoria Massimo Miani, c'erano il vicepresidente Davide Di Russo, il segretario Achille Coppola ed il tesoriere Roberto Cunsolo. Assemblea che, dopo il periodo transitorio, è tornata ad essere quella prevista dall'ordinamento professionale di categoria ed aperta quindi solo ai presidenti – e non più anche ai vicepresidenti – per l'approvazione del bilancio consuntivo.

[Per saperne di più](#)

Questionario indagine CUP — Cresme sulla condizione e ruolo strategico delle professioni regolamentate nell'economia italiana

Il Consiglio Nazionale, insieme al Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professioni (CUP) ed in collaborazione con il Cresme, sta realizzando un'indagine sulla condizione e sul ruolo strategico svolto dalle professioni regolamentate nell'economia italiana. L'indagine rappresenta un prezioso punto di partenza per comprendere la realtà professionale a livello locale e nazionale, ragionare sulle condizioni delle professioni e sulle politiche da adottare al fine di sostenere l'impegno e il lavoro dei professionisti. Il questionario è composto quasi esclusivamente da risposte chiuse e può essere completato in un tempo molto breve. L'indagine si svolge on-line, in maniera del tutto anonima, con la possibilità di compilazione in diversi momenti, collegandosi al link: <http://cup.questionario.cresme.it>. Tutti gli iscritti all'Albo potranno rispondere al questionario entro il 17 aprile 2017.

Tirocinio - Controllo delle attività svolte dal tirocinante e verifica del rispetto delle norme deontologiche da parte del dominus

Il Consiglio Nazionale intende promuovere l'intensificazione dell'attività di vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio professionale. Nell'ambito dei controlli che il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad effettuare (art. 2, D.M. 143/2009) il colloquio periodico anche a campione con il tirocinante - pur rappresentando, accanto alla verifica semestrale del libretto del tirocinio (art. 2 ed art. 10 D.M. 143/2009), solo una delle modalità attraverso la quale la vigilanza può essere effettuata - appare indubbiamente lo strumento più efficace in quanto, non solo permette di accertare in concreto la veridicità delle indicazioni obbligatorie del libretto ai fini della verifica dell'attività svolta dal tirocinante, ma può essere anche occasione per verificare il rispetto delle norme del Codice deontologico da parte sia dei tirocinanti (ai quali le norme deontologiche si applicano in quanto compatibili) sia dei professionisti che svolgono la funzione di dominus. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, il Codice deontologico prevede una serie di doveri ben precisi finalizzati a rendere effettive le potenzialità offerte dall'esperienza di praticantato (in particolare, articoli 35 e 37 del Codice deontologico). Al fine delle verifiche in oggetto potrebbe risultare utile l'utilizzo della scheda allegata la quale, oltre a contenere l'illustrazione dei contenuti obbligatori del libretto, prevede l'acquisizione di informazioni relative ai comportamenti tenuti dal dominus, sia per ciò che riguarda l'aspetto

organizzativo del tirocinio, sia per quel che riguarda il suo trattamento economico. Le informazioni acquisite dovranno essere verificate, nei casi emergessero profili di non conformità alle regole deontologiche, tramite riscontro con il dominus. Nel caso poi in cui - all'esito della verifica con quest'ultimo - dovessero essere confermate situazioni di criticità, vi sarà la necessità da parte del Consiglio dell'Ordine di trasmettere la segnalazione al Consiglio di Disciplina il quale potrà valutare i comportamenti del dominus anche alla luce del Codice delle sanzioni (in particolare, l'articolo 24), le cui norme sono entrate in vigore lo scorso 1 0 gennaio. A tal proposito sei invitato a compilare il questionario allegato e rispedirlo all'indirizzo: evdnti@odcec.caserta.it

[Scarica l'allegato](#)

Due documenti in vista dei bilanci 2016

Due importanti strumenti di lavoro in vista delle scadenze dei bilanci 2016. Li ha messi a punto il "Gruppo di Lavoro Revisione Legale" del Consiglio nazionale dei commercialisti, coordinato dal prof. **Raffaele D'Alessio** insieme ai consiglieri nazionali **Raffaele Marcello** e **Andrea Foschi**. "Il Consiglio nazionale - affermano Marcello e Foschi - è convinto che i colleghi impegnati nella revisione potranno trovare in questi documenti appena pubblicati risposte ad alcuni dei maggiori dubbi che sicuramente saranno insorti in questa 'fase di transizione' e potranno concludere i propri incarichi di revisione con maggiore incisività e serenità

[Per saperne di più](#)

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2017

Si ricorda che il prossimo 31 marzo scadrà il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2017. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- **quota ordinaria** iscritti all'Albo: € 350,00;
- **quota agevolata** di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età.;
- **quota per gli iscritti all'Elenco speciale** € 250,00.

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2017.

In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Obbligo Formativo Ridotto

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l'**obbligo formativo in misura ridotta** nei seguenti casi:

- coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in precedenza),
- coloro che non esercitano, **neanche occasionalmente**, l'attività professionale,
- gli iscritti nell'elenco speciale,

Più precisamente è obbligatorio maturare **30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 all'anno**.

Comunicazione dei crediti FPC entro il 30 marzo

Si comunica a tutti gli iscritti che entro il 30 marzo è necessario trasmettere alla segreteria i crediti formativi professionali maturati nel corso del 2016 con la partecipazione ad eventi accreditati da Ordini diversi da quello di Caserta, oltre ai crediti particolari maturati a norma dell'art. 15 del Regolamento per la Formazione professionale continua ([il testo a questo link](#)).

I crediti posso essere caricati direttamente da ogni iscritto nella propria area riservata del sito [a questo link](#). La nuova situazione diventerà visibile con la validazione dei nuovi crediti da parte della Segreteria, entro fine aprile.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di marzo 2017

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di marzo 2017.

[Scarica lo scadenziario](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
27 marzo 2017	Il modello 730/2017	Sala Convegni ODCEC di Caserta	4
27 marzo 2017	Il rating di legalità: da strumento di regolazione a opportunità per le imprese	Università degli Studi della Campania Dipartimento di Economia Capua Aula Magna	4
6 aprile 2017	Modello 730/2017": novità fiscali e operative	Sala Convegni Grand Hotel Vanvitelli Caserta	8

NEWS DAGLI ENTI LOCALI

Bilancio consolidato e identificazione del "gruppo amministrazione pubblica"

Il Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014, dispone, nel passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, l'obbligo dell'informativa contabile del bilancio consolidato. In particolare si prevede che a decorrere dal 2015 le Regioni e gli Enti Locali devono approvare il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati sulla base dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al medesimo Decreto. L'allegato n.4/4 stabilisce il principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato. Si prevede, per gli enti non sperimentatori, la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 la redazione del citato bilancio consolidato e, agli enti locali di minore consistenza demografica (fino a 5.000 abitanti) di rinviarlo al 2017. Sono, inoltre, richieste all'ente locale la previa definizione e ricognizione delle entità con cui, a diverso titolo, ha rapporti o legami al fine di definire il "gruppo amministrazione pubblica", come descritto al punto 2 del citato Allegato 4/4. La definizione del gruppo, contenuta nella predetta normativa, fa riferimento, da un lato, ad una nozione di controllo, "di diritto", "di fatto" o "contrattuale" (anche nei casi in cui non è presente un rapporto di partecipazione), e, dall'altro, ad una nozione di partecipazione. In merito all'inclusione nel "gruppo amministrazione pubblica", sono sorte, tuttavia, alcune problematiche interpretative circa le definizioni di "enti strumentali controllati e partecipati", in particolare per quelli in cui non esiste un rapporto di partecipazione al capitale. Alla luce di tale premessa, un Comune pone due quesiti ai giudici contabili:

- se sia necessario considerare come "ente strumentale controllato", come tale incluso nel "gruppo amministrazione pubblica", una fondazione nella quale il Comune nomina la maggioranza dei membri dell'organo decisionale, che, secondo lo Statuto, "predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione";
- se debbano considerarsi "enti strumentali partecipati", quindi inclusi nel gruppo amministrazione pubblica, tutti gli enti, diversi dalle società e dagli organismi partecipati, che svolgono una delle attività contemplate dal comma 3 dell'art. 11-ter del d.lgs. n. 118 del 2011 (corrispondenti alle

missioni dell'ente locale), per i quali vi è la nomina di rappresentanti nell'organo decisionale, ma non la maggioranza, con la conseguenza che il Comune non influenzi in alcun modo l'attività di queste entità, che rimangono ad esso totalmente estranee.

In Gazzetta Ufficiale la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017 relativo alla certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali, per l'anno 2016. Come specifica l'articolo 1 del presente decreto le Città metropolitane, le Province e i Comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativa al rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il prospetto «Certif. 2016» e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere trasmessa utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

[Leggi il decreto](#)

L'invarianza della spesa e la determinazione delle indennità degli amministratori alla luce della Legge Delrio

Determinazione delle indennità degli amministratori nei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti: la situazione alla luce della deliberazione della Corte dei conti, Sez. di controllo per la Lombardia, 15 marzo 2017, n. 65

La recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, n. 65 del 15 marzo 2017 dimostra con assoluta chiarezza le incertezze che sono state ingenerate nei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti in ordine alla determinazione delle indennità degli amministratori a seguito della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG. La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cd. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche per quel che riguarda il numero degli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti e le loro indennità. In particolare, in assoluta controtendenza rispetto alle normative precedenti, volte alla riduzione del numero degli amministratori locali, ha rimodulato in aumento la composizione degli organi per la fascia demografica dei Comuni fino a 10mila abitanti (art. 1, comma 135, della l. 56/2014). I Comuni interessati dalla citata disposizione devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della l. 56/2014). E poi intervenuto in materia nuovamente il legislatore che con il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, al comma 136 ha aggiunto la previsione che "ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" (art. 19, comma 01, lettera d). La norma sull'invarianza della spesa ha dato luogo a molti dubbi interpretativi che hanno portato il Ministero dell'interno ad emanare un'apposita circolare volta ad indirizzare l'operato dei Comuni in fase di applicazione della normativa (Dipartimento Affari interni e territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014). La circolare non ha tuttavia sopito i dubbi interpretativi, tanto che numerosi enti si sono rivolti alle sezioni regionali della Corte dei conti per acquisire pareri in ordine alla corretta quantificazione della spesa che doveva essere mantenuta invariata. Le contrastanti pronunce delle sezioni regionali hanno quindi portato alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, che in realtà ha risolto in modo imprevisto le problematiche relative alle modalità di verifica del rispetto del principio dell'invarianza della spesa, introducendo tuttavia alcuni elementi di incertezza, che le pronunce successive delle sezioni regionali stanno evidenziando. Le indennità degli amministratori sono fuori dal vincolo dell'invarianza della spesa. La Sezione delle Autonomie era stata chiamata a risolvere, in merito alle indennità di funzione, il dubbio se l'invarianza dovesse essere affermata in relazione alla spesa teorica (in base, quindi, alle somme astrattamente spettanti agli amministratori) oppure in relazione alla spesa storica (in base, invece, alle somme effettivamente erogate anche in considerazione di

specifiche vicende relative alla persona degli amministratori). Una differenza significativa tra i due termini di riferimento si verifica, ad esempio, in caso di riduzione volontaria (parziale o totale) nei confronti di un precedente amministratore, oppure per condizioni soggettive del medesimo quali, ad esempio, la decurtazione dell'indennità di funzione disposta ex art. 82, comma 1, ultimo periodo del TUEL, nel caso di mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente. La Sezione delle autonomie ricostruisce una diversa disciplina giuridica per due fattispecie:

- il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della L. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica (punto 2 del deliberato);
- gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del d.m. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della l. 266/2005 (punto 4 del deliberato).

La deliberazione mantiene pertanto al di fuori del principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della l. 56/2014 le spese per le indennità di funzione, che vengono equiparate, proprio perché non oggetto di riduzione, agli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma (punto 3 del deliberato).

In un precedente articolo di commento alla citata deliberazione (Invarianza della spesa di cui alla Legge Delrio: le indennità di funzione sono fuori dal calcolo) si era avuto modo di scrivere che “la deliberazione lascia, a parere di chi scrive molti dubbi, in quanto sembrerebbe mantenere al di fuori del principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014 le spese per le indennità di funzione, avendo come indubbia conseguenza l'aumento complessivo della spesa, in quanto con la Legge Delrio aumentano i soggetti aventi diritto all'indennità, aumento della spesa espressamente vietato dalla norma, che si riferisce a tutte le spese di cui Titolo III, parte IV del TUEL (titolo di cui fa parte anche l'articolo 82 che disciplina appunto le indennità). D'altra parte il legislatore quando ha voluto escludere dall'invarianza alcune voci di spesa, lo ha fatto espressamente; si pensi agli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma”. Le delibere di orientamento della Sezione delle autonomie emanate al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza impongono alle sezioni regionali di controllo di conformarsi alle stesse. Così la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazioni n. 7/2017 e 24/2017 ha espresso il seguente parere “l'Ente, in particolare, dovrà assicurare l'invarianza secondo il criterio della spesa storica in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi). L'Ente potrà, invece, determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalle norme vigenti”. La Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, ha invece espresso, dopo la decisione della Sezione delle autonomie, un parere discordante, in quanto ha considerato le indennità degli amministratori all'interno delle voci da rideterminare, seppure facendo riferimento alla spesa teorica (deliberazione n. 17/2017).

La deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, n. 65/2017

Il dubbio che l'applicazione del principio contenuto nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 35/2016 porti ad un aumento della spesa e quindi contrasti con il principio di invarianza contenuto nell'art. 1, comma 136, della l. 56/2014 è alla base della richiesta di parere alla sezione Lombardia da parte di un ente che chiede se “l'affermazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie (non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005) contrasta, oppure no, con l'articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014, che stabilisce che occorre rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente? Inoltre, nel caso in cui la rideterminazione non comprendesse le indennità di funzione degli amministratori, è possibile ipotizzare un'efficacia retroattiva dell'interpretazione della Corte, in riferimento a quanto precedentemente decurtato? In altri termini, se le indennità di funzione sono state decurtate, in aderenza alla pregressa interpretazione, è possibile ora restituire quanto non

corrisposto?”.

L'ente pone due quesiti di estremo interesse:

- tenendo fuori le indennità dal calcolo dell'invarianza è sicuro che non si viola la l. 56/2014?
- se ciò è vero, a questo punto, la rideterminazione delle indennità effettuata sulla base della circolare del Ministero dell'interno (Dipartimento Affari interni e territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014) è errata e occorre procedere ad adottare nuovi atti amministrativi che applichino ex tunc i diversi criteri?

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, dopo aver ribadito l'orientamento di adesione ai principi della Sezione delle Autonomie, non fornisce risposta ai quesiti, ritenendoli inammissibili dal punto di vista oggettivo: “La presente richiesta non appare, in vero, valutabile nel merito tenuto conto della sua precipua formulazione, in quanto mira ad ottenere una sorta di interpretazione del dictum di altra Sezione di questa Corte del tutto estranea al sistema (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 146/2006/PAR; n. 210/2014/PAR) e che determinerebbe, peraltro, un'interferenza con le funzioni intestate a quest'ultima Sezione (cfr. deliberazioni di questa Sezione n.421/2016/PAR. n. 180/2016/PAR, n. 214/2016/PAR e n. 290/2016/PAR)”.

Conclusioni

In realtà la deliberazione oggetto di commento manifesta tutti i dubbi e le incertezze che allo stato stanno vivendo gli enti chiamati ad applicare l'art. 1, comma 136, della l. 56/2014, alla luce della deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 35/2016. Si rammenta che la citata norma richiede, per essere applicata, una deliberazione di Consiglio comunale, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Le delibere assunte alla luce della circolare del Ministero dell'interno (Dipartimento Affari interni e territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014) devono essere allo stato rivisitate, in quanto sicuramente non conformi ai principi di cui alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 35/2016.

Le problematiche applicative, che tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti sono chiamati ad affrontare, saranno oggetto di un apposito approfondimento in formato e-book targato Maggioli Editore di prossima uscita dal titolo Guida alla determinazione delle indennità degli amministratori locali (con esempi di calcolo per garantire l'invarianza della spesa imposta dalla Legge Delrio nel rispetto della deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 35/2016).

IN PRIMO PIANO

CCIAA: Modelli Arc/Mediatori/Spedizionieri - obbligo sottoscrizione con firma digitale

Si comunica che, dal prossimo 1° aprile, i modelli Arc, Mediatori e Spedizionieri, allegati rispettivamente alle pratiche riguardanti l'avvio o la variazione delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione e spedizioniere e le variazioni relative ai soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante/preposto che rende la dichiarazione, come previsto dai relativi Decreti Ministeriali del 26/10/2011. **I modelli sprovvisti della firma digitale del dichiarante e quelli sottoscritti con firma autografa saranno considerati come non presentati** e la parte sarà invitata alla relativa conformazione, ex art. 19, comma 3, della L. 241/90.

EquiPro, attivo il servizio di Equitalia

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime un giudizio positivo su EquiPro, il servizio attivo sul sito di Equitalia, dedicato ai professionisti per la gestione di cartelle, avvisi, rate e scadenze dei loro clienti e che nasce anche dalla collaborazione tra i due enti.

Per saperne di più

Novita': il Taccuino del Commercialista - Bilancio

Un nuovo prezioso strumento di lavoro è a disposizione dei colleghi: il Taccuino del Commercialista - Bilancio. Realizzato da Datev Koinos in collaborazione con Odcec Milano, è un pratico volumetto di 270 pagine in formato tascabile interamente dedicato alla riforma del bilancio e all'aggiornamento dei principi contabili da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità. Il testo esamina le nuove regole di redazione del bilancio d'esercizio e contiene approfondimenti sul bilancio in forma abbreviata e sul bilancio delle micro-imprese, sul rendiconto finanziario, sui nuovi criteri di valutazione e sulla revisione legale dei conti. Gli autori del volume sono Riccardo Bauer, Gaspare Insaudo e Roberta Provasi.

Scarica il taccuino

Comunicazione liquidazioni Iva periodiche: la bozza del modello e istruzioni

Ecco la bozza del modello e relative istruzioni. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello e delle istruzioni per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva, il cui primo invio è previsto entro il 31 maggio 2017, nonché le specifiche tecniche per la compilazione per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, da trasmettere entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Ricordiamo che le liquidazioni Iva dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (decreto legge 193/2016 articolo 4, comma 2, collegato alla Legge di Bilancio 2017). Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Il modello è costituito dal:

- frontespizio, composto di due facciate;
- modulo, composto dal quadro VP.

e dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Riepiloghiamo quindi le scadenze da ricordare per l'invio telematico:

Liquidazione Gennaio - Febbraio - Marzo / Primo trimestre	31 maggio 2017
Liquidazione Aprile - Maggio - Giugno / Secondo trimestre	18 settembre 2017 (il 16 cade di sabato)
Liquidazione Luglio - Agosto - Settembre / Terzo trimestre	30 novembre 2017
Liquidazione Ottobre - Novembre - Dicembre / Quarto trimestre	28 febbraio 2017

In caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, va applicata una sanzione da 500,00 euro a 2.000,00 euro, la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia.

[Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti](#)

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

[Consulta l'elenco](#)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di marzo.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
Valentino Costruzioni Srl	23/2017	22.03.2017	Roberti Nicola	Sabatino Maria Ausilia
Global Security Service Srl	22/2017	20.03.2017	Perchiacca Immacolata	Sabatino Maria Ausilia
Solarium Srl	21/2017	17.03.2017	Velardi Rosa	Ferrara Loredana
Talento Trans Srl	20/2017	17.03.2017	Vestini Raffaele	Ferrara Loredana
S A P Atella Srl	19/2017	08.03.2017	Gentile Luigia	Pugliese Marco
Piazza Matteotti Società Consortile A R L	18/2017	08.03.2017	Murino Gianfranco	Pugliese Marco
Fattorie Del Monte Maggiore SRL	17/2017	08.03.2017	Coppola Adolfo	Cacace Edmondo
Sotras Logistica Srl	16/2017	03.03.2017	Galati Enza	Cacace Edmondo
La Mia House Spa	15/2017	03.03.2017	Moscato Luigi	Scoppa Gian Piero
Computer House Sas	14/2017	02.03.2017	Salzillo Placida	Scoppa Gian Piero

Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati

Gli ultimi provvedimenti

▪ **Provvedimento del 23/03/2017**

Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 e n. 119038 del 26 luglio 2016. Aggiornamento degli allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 e termine per la comunicazione delle informazioni relative all'anno 2016.

[Consulta il documento](#)

▪ **Provvedimento del 20/03/2017**

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Tortona, incardinato nell'Ufficio Provinciale – Territorio della Direzione Provinciale di Alessandria il giorno 8 Marzo 2017 - pdf - (Pubblicato il 20/03/2017)

[Consulta il documento](#)

▪ **Provvedimento del 17/03/2017**

Irregolare funzionamento nell'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio

[Consulta il documento](#)

Le ultime risoluzioni

- **Risoluzione n. 37 del 22/03/17**

INPS - Soppressione della causale contributo “LACC – Lavoro occasionale accessorio”

[Consulta il documento](#)

- **Risoluzione n. 36 del 20/03/17**

Consulenza giuridica. Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero - ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

[Consulta il documento](#)

- **Risoluzione n. 35 del 20/03/17**

Art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 - Modalità di presentazione della dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA – Chiarimenti operativi

[Consulta il documento](#)

- **Risoluzione n. 34 del 16/03/17**

Interpello art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo della certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale

[Consulta il documento](#)

- **Risoluzione n. 33 del 15/03/17**

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta derivante dall'abolizione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188

[Consulta il documento](#)

- **Risoluzione n. 32 del 10/03/17**

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145

[Consulta il documento](#)

Le ultime circolari

- **Circolare n. 2/E del 08/03/17**

Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 - Chiarimenti

[Consulta il documento](#)

Le ultime guide fiscali

- **Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**

[Leggi il documento](#)

- **Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità**

[Leggi il documento](#)

- **Il contenzioso tributario**

[Leggi il documento](#)

- **Bonus mobili ed elettrodomestici**

[Leggi il documento](#)

INPS: ultimi documenti pubblicati

Si rende noto che sul sito dell'INPS sono stati pubblicati i seguenti documenti:

Ultime circolari

- **Circolare n. 64 del 21-03-2017**

Convenzione per adesione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e - l'Ente Bilaterale del Terziario “EBILTER”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale

[Consulta il documento](#)

Documenti allegati: [allegato n.1](#)

▪ **Circolare n. 63 del 21-03-2017**

Convenzione per adesione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L'Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione "EBSA", avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale

[Consulta il documento](#)

Documenti allegati: [allegato n.1](#)

Ultimi messaggi

▪ **Messaggio n. 1274 del 21-03-2017**

Avvio dell'attività di accertamento ai fini della concessione di cure balneo-termali in regime di Assicurazione Generale Obbligatoria.

[Consulta il documento](#)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione "**Formazione**" presente sul sito dell'Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell'obbligo formativo, **[consulta l'apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)**

Cordiali saluti

Luigi Pezzullo